

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2925

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVINO, PRINCIPE**

*Presentata il 29 giugno 1988*

### Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando l'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) ha accordato al Ministro dell'ambiente la potestà d'istituire alcuni parchi, tra i quali quello del Pollino, la regione Basilicata, nella quale il massiccio del Pollino (quello vero e proprio) rientra in maggior misura, aveva già provveduto alle seguenti iniziative:

alla costituzione della consulta del Pollino, tra i sindaci del versante lucano (legge regionale 10 luglio 1981, n. 17);

all'approvazione di apposito progetto (Equipe Ferrara), per la tutela e lo sviluppo;

alla istituzione del parco regionale per il versante lucano (legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3);

all'adozione del piano di coordinamento territoriale (PCT) con deliberazione del consiglio regionale n. 50, del 21 dicembre 1985;

alla istituzione della omonima comunità montana, per la gestione del parco regionale (in coincidenza con le competenze di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e per l'attuazione dei progetti previsti dal piano di sviluppo di cui al citato progetto Ferrara.

Analogamente, la regione Calabria ha avviato adeguate iniziative di studio.

È importante rilevare che tutte queste iniziative hanno prodotto un vasto e lungo processo di partecipazione e di sensibilizzazione, perché ciascuna di esse è stata preceduta da confronti, conferenze e

dibattiti sul significato e l'importanza della tutela e sui modi per collegarla allo sviluppo economico, nonché sulla individuazione degli strumenti di gestione e delle procedure, oltre che per la stessa delimitazione territoriale.

In particolare, su questo problema della delimitazione e su quello dello strumento di gestione, si sono registrate notevoli difficoltà; tanto che il primo è stato risolto con la differenziazione dell'area del parco regionale (13 comuni) da quella della comunità montana (composta anche da altri 5 comuni); ed il secondo ha implicato un forte ritardo nella istituzione dell'ente gestore (appunto la comunità montana) rispetto a quella del parco regionale e dell'entrata in vigore dello stesso PTC. Con la conseguenza che queste difficoltà e questi ritardi, pur non avendo ostacolato la tutela, hanno tuttavia impedito che essa si collegasse con lo sviluppo. Sicché le popolazioni sono state poste dinnanzi ai vincoli pur senza alcuna contropartita in termini di sviluppo.

Poiché l'esperienza dimostra che proprio nelle aree di maggiore « sofferenza » economica, possono esplodere competizioni campanilistiche (es. la ubicazione della sede amministrativa di un ente), che annullano la capacità di mettere a frutto ingenti risorse, bisogna evitare che fenomeni analoghi si ripetano a danno del Pollino.

Ecco perché l'esperienza ultradecennale acquisita dalla società e dalle istituzioni lucane per raggiungere i risultati sopra indicati dovrebbe essere assunta come base in questa circostanza.

E non solo per non disperdere quanto faticosamente acquisito, né soltanto per conservare il valore fondamentale della partecipazione sociale (senza la quale mancherebbero la cultura della tutela e le energie per lo sviluppo), ma anche per evitare che:

le competizioni di tipo campanilistico possano riprodursi tra i due versanti regionali;

le due realtà regionali, profondamente differenti tra loro per molteplici aspetti e già pervenute ad un diverso livello nel processo di realizzazione del parco, siano costrette ad una medesima « velocità ».

Ci troviamo, peraltro, dinnanzi alla necessità di conciliare l'intervento nazionale (ch'è quanto mai opportuno per la valorizzazione di risorse di particolare rilievo e che è dettato dalla citata « finanziaria 1988 ») con i poteri regionali sanciti all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con quelli dei cosiddetti enti intermedi (le comunità montane di cui alla citata legge n. 1102 del 7 luglio 1971) e locali, fondamentali nell'impianto democratico del Paese.

Per far fronte a tale esigenza, la formula istituzionale proposta si fonda sulla rigorosa distinzione del momento programmatico-progettuale da quello gestionale-attuativo. Il primo viene affidato ad un nuovo organismo, il consiglio nazionale del Pollino, composto con rappresentanze del Ministro dell'ambiente (che lo presiede), dell'associazionismo naturalistico e del sistema dei poteri locali. Questo consiglio, che provvede a tutta la materia di programmazione ed indirizzo, con il solo vincolo dell'approvazione delle regioni per le materie di competenza, si avvale della consulenza di un comitato tecnico-consultivo e della consulta dei sindaci del Pollino. È però suo compito autonomo regolamentare tutta la vita dell'area riservata a parco, sia per la tutela che per fini di sviluppo.

Il secondo momento, quello gestionale-attuativo, è affidato a due parchi regionali gestiti dalle rispettive comunità montane, appositamente istituite dalle due regioni. Questa soluzione consente di semplificare al massimo il sistema organizzativo ed evita duplicazioni e sovrapposizioni. Ciascuna realtà regionale può così seguire il proprio ritmo, quello di cui è capace, senza condizionamenti dalla realtà regionale confinante.

Per quanto originale, questa articolazione del parco nazionale di vecchio tipo (1) con parchi regionali collegati da una politica rigorosamente unitaria, elaborata e decisa da un unico consiglio nazionale, può rappresentare la soluzione più semplice a tante questioni altrimenti molto complesse e tali da rinviare o complicare ancora il passaggio alla fase operativa. Agli stessi obiettivi della semplicità organizzativa e dell'equilibrio interregionale la proposta si è ispirata per risolvere l'altra delicata questione della delimitazione territoriale.

L'area dei parchi regionali è, infatti, rigorosamente limitata ai comuni con territorio sul massiccio o ubicati in modo da assicurare la contiguità territoriale tra di essi.

---

(1) Il « vecchio » parco come ente territoriale era emanazione del Governo centrale prima della costituzione delle regioni. Non essendo, perciò, ipotizzabile in sovrapposizione ad altri enti, né come un ente misto atipico, viene qui ipotizzata un'agenzia di scopo.

Infine la presente proposta si pone altri due obiettivi:

la migliore coincidenza della tutela con lo sviluppo socio-economico dell'area;

la eliminazione del pericolo che le spese correnti assorbano quote cospicue dei bilanci a danno degli investimenti, come spesso capita nelle realtà fortemente colpite dai fenomeni della disoccupazione.

Ed a questi obiettivi cerca di dare risposta:

1) con la previsione di finanziamenti (anche dalla legge 1° marzo 1986, n. 64) per i progetti di sviluppo; e con contributi ai comuni per risarcimento del mancato introito dei tradizionali cespiti da disboscamento (percentualmente rilevanti sulle possibilità di spesa);

2) con la possibilità di distacco del personale (spesso eccedente) da altri enti territoriali e dal corpo forestale dello Stato.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Il parco nazionale).*

1. Il massiccio montano del Pollino, ubicato tra le regioni Basilicata e Calabria, costituisce area ambientale d'interesse nazionale, tutelata dal parco nazionale del Pollino.

2. Il parco nazionale è articolato:

a) in quanto entità territoriale, nei parchi regionali di cui all'articolo 2;

b) in quanto organismo di promozione delle attività di tutela e di sviluppo nel consiglio nazionale del Pollino di cui all'articolo 6;

c) in quanto struttura gestionale delle attività medesime e dell'amministrazione complessiva dei parchi regionali, nelle due comunità montane di cui all'articolo 5.

## ART. 2.

*(Finalità dei parchi del Pollino).*

1. I parchi regionali del Pollino hanno le seguenti finalità:

a) la conservazione, la tutela, il ripristino e il miglioramento, ove necessario, degli eco-sistemi naturali, mediante l'intervento permanente dell'uomo per la regolazione dell'ambiente su fondamenti scientifici che hanno come matrice il rispetto ecologico del territorio;

b) la promozione sociale dello sviluppo economico e culturale delle popolazioni coinvolte nell'area di influenza dei parchi compatibilmente con l'esigenza di tutela attiva dell'ambiente;

c) il controllo e la regolazione dei sistemi viventi nel territorio dei parchi, per il mantenimento di un corretto rap-

porto popolazione-ambiente, sulla base di studi permanenti, multidisciplinari e interdisciplinari;

d) la promozione e la organizzazione della fruizione turistica a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative;

e) la sperimentazione di nuove tecnologie di agricoltura montana e collinare, di zootecnia, di silvicoltura scientifica;

f) la conservazione dinamica dei valori antropologici autoctoni. I parchi tutelano le minoranze etniche e le comunità locali tramite la loro partecipazione diretta alle scelte di governo del territorio e nella difesa delle tradizioni culturali;

g) la promozione di iniziative di didattica educativa e formativa e di educazione permanente, soprattutto in ordine ai problemi ambientali e di gestione territoriale.

### ART. 3.

*(Aree dei parchi).*

1. I parchi regionali del Pollino sono istituiti nei rispettivi versanti dalle regioni Basilicata e Calabria. Le loro aree, delimitate dai piani di coordinamento territoriale, si riferiscono, per quanto riguarda il parco regionale del versante lucano, ai comuni di Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, Fardella, Francavilla sul Sinni, San Severino lucano, Terranova del Pollino e Viggianello; e, per quanto riguarda il versante calabrese, ai comuni di Mormanno, Morano Calabro, Castrovillari, Frascineto, Civita, Laino Borgo, Cerchiara di Calabria, San Lorenzo Bellizzi. I due piani di coordinamento territoriale, una volta approvati dalle rispettive regioni, sono resi definitivamente operativi con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere del consiglio nazionale di cui all'articolo 6.

2. Per il territorio di competenza della regione Basilicata restano confermate le modalità di tutela e di promozione previste dalle leggi regionali 22 maggio 1980 n. 42 e 10 luglio 1981 n. 17, nonché dal piano territoriale di coordinamento del Pollino, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3.

3. I confini dei parchi sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di interruzione o di corrispondenza del perimetro con le strade di accesso e portanti la scritta « Parco regionale del Pollino », con la intestazione della regione di appartenenza.

4. Gli strumenti normativi, di indirizzo ed attuativi dei parchi si applicano al territorio dei comuni di cui al comma 1.

#### ART. 4.

*(Regolamento e strumenti di gestione).*

1. La gestione dei parchi regionali nonché le attività e le iniziative in essi ubicate sono regolamentate dal consiglio nazionale del Pollino di cui all'articolo 6. Oltre il regolamento sono strumenti di attuazione e gestione dei parchi regionali:

a) i piani di coordinamento e le relative norme di attuazione;

b) il programma pluriennale di sviluppo ed i piani annuali di attuazione;

c) i progetti esecutivi di settore. Tali strumenti sono riferiti ai singoli parchi regionali e sono approvati previo parere conforme nelle rispettive regioni.

2. Il regolamento per la gestione dei parchi regionali del Pollino approvato dal consiglio nazionale del Pollino, è emanato con decreto del Ministro dell'ambiente. Il regolamento prevede la composizione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, nonché le modalità per il funzionamento della consulta dei sindaci e per la collaborazione, con le comunità montane del Pollino, delle associazioni culturali ricreative sportive e turistiche locali.

## ART. 5.

*(Competenze).*

1. Tutte le iniziative, anche di regolamentazione organico-funzionale, i piani, i programmi e progetti, di cui all'articolo 3 comunque riferiti ai parchi regionali del Pollino o finalizzati alla loro tutela ed allo sviluppo socio-economico delle aree in cui essi sono ubicati, sono approvati dal consiglio nazionale del Pollino, che si avvale degli organismi consultivi di cui all'articolo 6.

2. Alla gestione di ciascuno dei parchi regionali del Pollino è preposta un'omonima comunità montana.

3. Le successive fasi di gestione ed attuazione restano affidate alle comunità montane ed ai comuni, secondo le competenze indicate dalla legislazione ordinaria e per il territorio di competenza.

## ART. 6.

*(Organi di governo e di consultazione).*

1. Il consiglio nazionale del Pollino è composto di 14 membri nominati dal Consiglio dei ministri. Di questi, i due presidenti delle comunità montane del Pollino sono membri di diritto, quattro sono designati dal Ministro dell'ambiente, altrettanti dall'associazionismo naturalistico più rappresentativo su scala nazionale, e due da ciascuna delle regioni Basilicata e Calabria.

2. Il consiglio nazionale del Pollino dura in carica cinque anni, salvo il rinnovo dei membri di diritto; ha sede presso il Ministero dell'ambiente che lo presiede, ed elegge nel suo seno un vicepresidente.

3. Sono organismi di consultazione del consiglio nazionale del Pollino:

a) il comitato tecnico-scientifico, composto da esperti e studiosi del settore naturalistico, nominato dal Ministro dell'ambiente anche su designazione delle regioni interessate, nel numero fissato dal regolamento di cui all'articolo 4;

b) la consulta dei sindaci dei comuni specificati al comma 1 dell'articolo 3.

#### ART. 7.

*(Vigilanza del Parco).*

1. La vigilanza di ogni parco regionale è affidata alla rispettiva comunità montana che la esercita avvalendosi:

a) del personale di sorveglianza alle sue dipendenze, come dal regolamento organico di cui al comma 2 dell'articolo 4;

b) del personale del corpo forestale, delle guardie di caccia e pesca provinciali, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale, attraverso convenzioni appositamente stipulate;

c) di guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

#### ART. 8.

*(Piani regolatori comunali).*

1. I comuni compresi nell'area dei parchi, adeguando la loro strumentazione urbanistica al piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono obbligati a dotarsi di un piano generale entro un anno dalla data di approvazione del piano territoriale.

#### ART. 9.

*(Programmi pluriennali di attuazione).*

1. I comuni compresi nell'area dei parchi sono obbligati a realizzare i piani regolatori comunali attraverso programmi pluriennali di attuazione.

2. Ciascuna comunità del Pollino, con la redazione del primo piano annuale di attuazione, dà ai rispettivi comuni le in-

dicazioni affinché i programmi pluriennali di attuazione comunali siano redatti e approvati contestualmente ed in coerenza con i tempi previsti per la realizzazione del piano annuale stesso.

ART. 10.

*(Approvazione strumenti urbanistici generali e particolareggiati).*

1. L'approvazione dei piani regolatori comunali da parte della regione competente è subordinata all'osservanza delle norme e alla corretta applicazione degli indirizzi contenuti nei piani territoriali di coordinamento nonché delle direttive approvate dal consiglio nazionale del Pollino.

ART. 11.

*(Parere di conformità e finanziamenti).*

1. Le richieste di intervento da parte di enti pubblici e privati, che ricadano nell'area di uno dei parchi, attinenti ai settori programmati dall'ente gestore stesso e riferite a leggi regionali, possono essere finanziate con risorse pubbliche solo dietro parere obbligatorio di conformità della comunità montana del Pollino territorialmente competente.

ART. 12.

*(Norme di salvaguardia dei Parchi).*

1. Sull'intero territorio dei parchi regionali del Pollino, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e pesca ed alle prescrizioni di cui al rispettivo piano territoriale di coordinamento, è vietato in particolare:

a) danneggiare, manomettere o, comunque, alterare le caratteristiche naturali ed ambientali;

b) aprire e coltivare cave e torbiere. Le attività estrattive possono essere consentite dalla comunità montana competente esclusivamente nell'ambito dello specifico piano approvato dal consiglio nazionale del Pollino;

c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio impiegati per compiti d'istituto;

d) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo, salvo i casi previsti dalla legislazione vigente. Previo parere del comitato tecnico-scientifico, il consiglio nazionale del Pollino potrà autorizzarsi la cattura di animali al solo fine di studio per la conservazione dell'equilibrio faunistico;

e) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo;

f) l'esposizione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri urbani.

2. Le norme di fruizione del parco saranno specificate dal regolamento di cui all'articolo 4.

#### ART. 13.

*(Norme transitorie a tutela dei parchi).*

1. In attesa dell'approvazione degli strumenti di cui all'articolo 4, e in sinergia con la loro graduale realizzazione, fatta eccezione delle opere già appaltate o finanziate, nei parchi è fatto divieto di:

a) aprire nuove strade carrabili e piste di penetrazione;

b) effettuare qualunque taglio boschivo nella proprietà pubblica e di alto fusto nella proprietà privata;

c) l'esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità, d'interesse dello Stato e degli enti pubblici territoriali, delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per

l'esercizio delle attività agricole e per i centri storici, per gli interventi urgenti di restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e per gli interventi di adempimento a leggi statali e regionali in vigore.

2. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali devono essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte della comunità montana. È permessa la utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata di superficie non superiore ai due ettari, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. L'utilizzazione di boschi cedui di proprietà di privati e di superficie superiore a due ettari è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni sempre da parte della comunità montana competente.

#### ART. 14.

*(Interventi per lo sviluppo).*

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale delle popolazioni gravitanti nell'area dei parchi del Pollino le leggi annuali e pluriennali di bilancio prevedono specifici finanziamenti per le due comunità montane omonime, per la realizzazione di programmi intersettoriali approvati dal consiglio nazionale del Pollino e dalla regione territorialmente competente.

2. Al sostegno dei suddetti programmi la cui gestione è affidata alla comunità montana competente per territorio, sono prioritariamente finalizzati gli interventi finanziati dalla normativa per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Ai comuni che, per l'adozione dei piani di coordinamento territoriale e delle norme di salvaguardia di cui alla presente legge, sono privati delle entrate da taglio boschivo o da diversa destinazione del territorio di proprietà, si assegnano annualmente, a carico dei finanziamenti

di cui al comma 1, contributi finanziari corrispondenti al danno medio accertato, secondo l'incidenza percentuale delle voci correlate sui bilanci dell'ultimo ventennio, rivalutati.

ART. 15.

*(Sanzioni).*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa, per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano territoriale di coordinamento e nel regolamento per la gestione del parco, si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

2. La comunità montana del Pollino territorialmente competente applica le sanzioni di cui al presente articolo.